



DECRETO 7 dicembre 1967, n. 48 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo in pari data)

Adozione di misure per agevolare la rotta neve.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Su conforme parere del Congresso di Stato in data 24 novembre 1967;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto:

Art. 1.

Nelle ore notturne dalle 21 alle 7 del giorno successivo durante il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno in previsione della caduta di neve, è vietato in tutto il territorio parcheggiare autovetture lungo le strade, le vie, le piazze anche se queste siano utilizzate in parte quale parcheggio pubblico.

Le aree sulle quali sarà consentito il parcheggio anche nel suddetto periodo di divieto saranno indicate tramite la conservazione della sola segnaletica verticale.

Nei centri urbani è altresì vietata l'esposizione, per gli esercizi pubblici, di vetrine mobili. Degli eventuali danni provocati dallo sgombero della neve sia con mezzi manuali che con mezzi meccanici tanto alle vetrine mobili quanto alle vetrine fisse sporgenti oltre i 5 cm. la Pubblica Amministrazione non si riterrà responsabile.

Art. 2.

Le autovetture in sosta lungo tutte le strade, le vie e le piazze quando per la caduta di neve costituiscono ostacolo all'esecuzione del servizio di rotta neve e le autovetture trovate in sosta nei luoghi e nelle ore di divieto di cui all'art. 1, potranno in qualsiasi momento essere rimosse, sotto la responsabilità del proprietario o conducente, a cura del Comando dei Vigili Urbani. Le spese inerenti alla rimozione e al trasferimento in luogo idoneo saranno a carico dei proprietari delle autovetture stesse.

Art. 3.

E' altresì vietato ingombrare le strade, le vie e le piazze e le aree pubbliche, anche se adibite a parcheggio, con lo scarico di neve dai tetti o dai balconi qualora lo scarico non sia seguito da immediata raccolta della neve in luogo dove non costituisca ingombro.

Art. 4.

Chiunque non osserva le norme del presente decreto è punito con la multa da L. 1.000 a L. 10.000.
In caso di recidiva la multa è triplicata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1967.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 1967-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti